



DELIBERA N. 286

14 giugno 2022

Fasc. Anac n. 105/2022

## Oggetto

Ipotesi di violazione del d.lgs. n. 39/2013 derivante dal contestuale svolgimento dei ruoli di dirigente del *omissis* e di Assessore del Comune di *omissis* da parte del medesimo soggetto

## Riferimenti normativi

Art. 12 comma 4 lett. b) del d.lgs. n. 39/2013

## Visto

l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

## Visto

l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

## Vista

la relazione dell'Ufficio sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF)

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 14 giugno 2022

## Delibera

### Ritenuto in fatto

Con nota del *omissis*, perveniva a questa Autorità una segnalazione concernente la posizione della Dott.ssa *omissis*.

Da una verifica condotta sulla citata dott.ssa si apprendeva che ella, responsabile di un ufficio del *omissis*, fosse stata nominata, in data 26.06.2018, Assessore del Comune *omissis* e che in una situazione simile venisse, perciò, in rilievo la preclusione contenuta nell'art. 12, co. 4, lett. b), del d.lgs. n. 39/2013.

Pertanto, l'avvio del procedimento di contestazione veniva comunicato, il 01.02.2022, al CdA e al RPCT del *omissis* e, per loro tramite, all'interessata, nonché al Sindaco del Comune di *omissis*.

Il soggetto interessato, rappresentato e difeso dall'Avv. *omissis* (dopo aver proposto – con nota del 28.02.2022 – istanza di accesso agli atti e di proroga del termine per la produzione delle controdeduzioni, entrambe istruite e concesse dall'Ufficio istruttore, con note del 16.03.2022) ha presentato memorie a difesa – giusta nota acquisita del 13.04.2022 – volte ad escludere la sussistenza della predetta fattispecie, rilevando, da un lato, l'intervenuta decadenza dalla carica politica e, dall'altro, l'asserita non riconducibilità dell'incarico svolto per il *omissis* nell'ambito della categoria di cui all'art. 1, co. 2, lett. j), del d.lgs. n. 39 del 2013 stante la pretesa assenza di competenze amministrative e gestionali.

L'ANAC, esaminate le memorie, ha avvertito l'esigenza di approfondire la tematica – sollevata dalla parte – riguardante l'incarico svolto dalla dott.ssa *omissis* nell'ambito del *omissis* e, pertanto, avvalendosi della previsione di cui all'art. 17, co. 1, lett. a), del regolamento di vigilanza, ha domandato all'ente e all'interessata di produrre il contratto di lavoro, giusta nota inviata il 06.05.2022, con conseguente sospensione del termine di conclusione del procedimento, come previsto dal regolamento. Tale documento è stato acquisito in data 20.05.2022, con ripresa dunque del predetto termine.

### Considerato in diritto

#### Sull'applicabilità dell'ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 12, co. 4, lett. b), del d. lgs. n. 39/2013

Nell'avvio del procedimento di vigilanza si evidenziava che, nel contestuale svolgimento di un incarico dirigenziale nell'ambito di un ente di diritto privato in controllo pubblico e di una carica politica presso un comune con più di 15.000 abitanti sito nella stessa regione dell'amministrazione locale conferente il predetto incarico, venisse astrattamente in rilievo la preclusione contenuta nell'art. 12, co. 4, lett. b), del d.lgs. n. 39/2013, ai sensi del quale " *Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, (...) negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili: (...) b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico*".



Si illustrava, dunque, come i presupposti costitutivi della citata fattispecie di incompatibilità fossero:

- a) la natura giuridica del *omissis* ai fini della sua sussumibilità nella definizione di "*enti di diritto privato in controllo pubblico*" di cui all'art. 1, co. 2, lett c), del d.lgs. n. 39/13;
- b) la natura giuridica della carica in esso ricoperta, ai fini della sua sussumibilità nella definizione di "*incarichi dirigenziali, interni e esterni*" di cui all'art. 1, co. 2, lett. j) o k), del medesimo d.lgs.;
- c) lo svolgimento di un mandato politico nell'ambito di uno degli enti locali elencati dalla richiamata fattispecie di incompatibilità.

Pertanto, nel provvedimento di avvio, si paventava, all'esito dell'analisi puntuale di ciascun elemento, la ricorrenza degli elencati presupposti costitutivi.

In merito all'attualità della questione, si evidenzia, sin da subito, l'intervenuta decadenza della dott.ssa *omissis* dalla carica politica. Dalle memorie si è appreso, infatti, che successivamente all'avvio del presente procedimento di vigilanza e precisamente a far data dal *omissis*, la dott.ssa *omissis* non riveste più la carica di Assessore del Comune di *omissis*.

Tanto precisato in fatto, tenuto comunque conto delle argomentazioni presentate dall'interessata e, al contempo, del principio giuridico della ragione più liquida, si darà conto, a seguire, delle considerazioni concernenti il requisito di cui alla lett. b) che, da sole, portano ad escludere, allo stato, l'integrazione della prospettata fattispecie di incompatibilità.

#### Natura giuridica dell'incarico di Responsabile dell'Ufficio *omissis*

Ferma restando la qualificabilità del *omissis* in termini di ente di diritto privato in controllo pubblico (affermata dall'ANAC e non contestata nelle memorie), il secondo aspetto oggetto di verifica in relazione all'incarico amministrativo attiene alla riconducibilità del ruolo ricoperto della dott.ssa *omissis* nell'ambito della definizione di "*incarichi dirigenziali interni o esterni*" di cui all'art. 1, co. 2, lett. j) e k), del d.lgs. n. 39/2013. Ai sensi del citato articolo devono intendersi per incarichi dirigenziali interni "*gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione (...)*". Medesima definizione vale anche per gli incarichi dirigenziali esterni che si caratterizzano per il sol fatto di riguardare soggetti non appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione.

Ciò che connota, dunque, entrambe le categorie illustrate è l'esercizio di competenze e mansioni di amministrazione e gestione tipiche dei ruoli dirigenziali per come delineati dal quadro normativo vigente (art. 15 e ss. del d.lgs. n. 165/2001, art. 107 e ss. del d.lgs. n. 267/2000).

Nell'avvio del procedimento di vigilanza si era ritenuto che il ruolo di Responsabile dell'Ufficio di *omissis* potesse considerarsi alla stregua di un incarico dirigenziale e, dunque, rientrasse nel perimetro soggettivo di applicazione della normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità. Ciò in base alle considerazioni che di seguito brevemente si riportano.

L'art. 9 del Regolamento di funzionamento *omissis*, nell'ambito della definizione delle aree funzionali, al co. 3, prevede che "*omissis*".

In ulteriore specificazione di quanto sopra, l'art. 11, dedicato espressamente e analiticamente all'Ufficio di *omissis*, sancisce che esso è costituito da tutte le professionalità deputate a gestire, secondo gli indirizzi impartiti dagli organi decisionali, gli aspetti organizzativi, procedurali, contabili, amministrativi del *omissis*. In tale contesto, secondo il medesimo articolo, è compito del Responsabile dell'ufficio (*omissis*) garantire "*omissis*".

Da tutto quanto sopra, nell'atto di avvio si era paventato che l'incarico in esame fosse qualificabile come un incarico dirigenziale ai sensi e per gli effetti suesposti.

Nelle memorie presentate all'ANAC tale assunto è stato oggetto di contestazione. L'avvocato difensore ha, infatti, dedotto che l'interessata, titolare di un contratto di collaborazione, non ricoprirebbe alcun ruolo dirigenziale nell'ambito del *omissis* poiché l'incarico di Responsabile dell'ufficio *omissis* non comporterebbe l'esercizio di competenze di amministrazione e gestione; queste ultime spetterebbero unicamente al consiglio di amministrazione del *omissis* che verrebbe coadiuvato nell'esercizio delle mansioni proprio dall'opera di mera preparazione istruttoria (di atti e di provvedimenti) resa dalla dott.ssa *omissis*. Ella, dunque, non deterrebbe alcun potere decisionale tipico del ruolo della dirigenza come quelli, a titolo esemplificativo, concernenti la gestione del personale nonché delle risorse finanziarie assegnate all'ufficio. A sostegno di tale ricostruzione, nelle memorie, si richiama, tra le altre disposizioni, quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto del *omissis*, il quale sancisce che "*omissis*".

L'ANAC ha potuto analizzare, a seguito di specifica richiesta di integrazione istruttoria, il contratto di lavoro stipulato tra il *omissis* e la dott.ssa *omissis*, il quale sembrerebbe confermare le deduzioni presentate dalla parte.

Dall'intera attività istruttoria condotta è emerso, dunque, che l'interessata è legata al *omissis* da un rapporto di collaborazione professionale di lavoro autonomo consistente nella prestazione di un'attività tecnica e specialistica di supporto agli organi decisori. Questi ultimi sono, a mente dell'art. 4 del regolamento di funzionamento del *omissis*: l'assemblea *omissis*, l'assemblea dei soci e il consiglio di amministrazione. A tali soggetti, oltre gli ordinari poteri di rappresentanza e amministrazione in senso lato della società, spettano, più dettagliatamente, tutte le decisioni concernenti il *omissis*. È compito, invece, dell'Ufficio di *omissis* e del suo responsabile (dott.ssa *omissis*) svolgere le attività di natura tecnica ed operativa, assicurando il necessario supporto alle funzioni e alle attività decisionali svolte dai citati organi.

In particolare, dalla lettura del contratto di lavoro ex art. 2229 c.c. si apprende che, a titolo esemplificativo, oggetto della prestazione della dott.ssa *omissis* è: "*omissis*".

Pertanto sembrerebbe confermato quanto dedotto dalla parte in merito all'assenza di quei poteri decisionali tipici della dirigenza, apparendo, piuttosto, un incarico implicante l'esercizio di attività di supporto tecnico, professionale e specialistico rispetto alle decisioni e alla gestione del *omissis* spettante ad altri soggetti.

Tuttavia le competenze di supporto e sostegno all'operato degli organi decisori del *omissis* potrebbero assumere rilievo rispetto alla seconda parte delle definizioni di cui all'art. 1, co. 2, lett. j) e k) del d.lgs. n. 39 del 2013, che determinano l'operatività del decreto legislativo anche nei confronti de "*gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione (...)*".



Tanto premesso, l'assenza di evidenze certe circa il possesso di un potere decisionale diretto – implicante l'autonomo esercizio di poteri di spesa nonché di gestione delle risorse finanziarie e umane – porta ad escludere quella parte di disposizione - di cui all'art. 1, co. 2, lett. j) e k) - concernente le competenze amministrative e gestionali dei dirigenti e, per tal via, l'ipotesi di incompatibilità prospettata che, ad oggi, risulterebbe comunque cessata.

Tutto ciò considerato e ritenuto

#### **Delibera**

l'archiviazione del procedimento in oggetto stante l'insussistenza, nel caso esaminato, dei presupposti costitutivi della fattispecie di incompatibilità recata dall'art. 12, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 39/2013, comunque allo stato cessata;

di comunicare la presente delibera ai soggetti interessati.

*Il Presidente*

*Avv. Giuseppe Busia*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 21 giugno 2022

*Per il Segretario Maria Esposito*

*Valentina Angelucci*

ATTO FIRMATO DIGITALMENTE